

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Luigi FAVALE,

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 11291

Progetto di un impianto eolico denominato "EOLICO VITERBO - MONTEFIASCONE" della potenza di 96 MW e delle relative opere di connessione, da realizzare nei comuni di Viterbo e Montefiascone (VT).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale** (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici** (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali** (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali** (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro: CUMULABILITA' degli IMPIANTI e RAGGIUNTI OBIETTIVI REGIONALI di PRODUZIONE di ENERGIA RINNOVABILE per il 2030**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro:

PREMESSA

Prendiamo atto che sebbene nella PARTE IV “*INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO*” delle Linee Guida nazionali in materia di autorizzazioni (D.M. Sviluppo Economico del 10.09.2010) al punto 16.1. lettera g) sia consigliato “*il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti*” tra i requisiti per la valutazione positiva dei progetti, la Proponente non ne abbia tenuto minimamente conto, infatti il suo progetto è stato conosciuto dalle popolazioni locali soltanto dopo la pubblicazione nel sito del Mase.

OSSERVAZIONI

1. OSSERVAZIONE: ASSENZA dello STUDIO e della VALUTAZIONE di INCIDENZA e CONSEQUENTE IMPROCEDIBILTA' della VIA.

La proponente nella documentazione presentata per l'approvazione del progetto ha ommesso di produrre lo studio di incidenza ai fini della Valutazione di incidenza prevista dalla normativa europea e recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e ss.mm.ii e dalle Linee guide nazionali in materia di Vinca che prevedono la valutazione degli impatti sugli habitat e sulle specie di interesse unionale anche quando i piani, i progetti e le attività ricadono al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 ma che comunque possono avere delle ripercussioni negative sugli stessi. La proponente si è limitata a presentare delle considerazioni e dei dati all'interno dello Studio di Impatto e del Monitoraggio ambientali che non sono sufficienti a valutare i significativi effetti sugli habitat e sulle specie e soprattutto sulle connessioni ecologiche dei Siti Natura 2000 che

interessano l'area. Infatti, la proponente non ha presentato uno studio e tantomeno l'istanza per la Valutazione di incidenza nonostante nell'area intermedia e vasta siano presenti Zone di protezione speciale (ZPS) IT6010055 Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana che include anche la ZSC IT6010007 "Lago di Bolsena". Habitat e specie quelli del Lago di Bolsena che vengono connesse ecologicamente attraverso la Zone di speciale Conservazione ZSC IT6010020 Fiume Marta (Alto corso del fiume Marta) che attraverso la Riserva naturale di Tuscania e la ZPS di "Monte Romano" IT6010021 collegano il Lago con la più grande Zona di protezione di tutto il Lazio "Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate" IT6030005". E' alla luce di queste constatazioni meglio dettagliate in un'apposita Osservazione che si ritiene che **l'Istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto eolico industriale "EOLICO VITERBO - MONTEFIASCONE" sia improcedibile** perché appunto sarebbero assenti degli elementi fondamentali con natura preventiva al rilascio del suo parere positivo e il procedimento amministrativo sarebbe nullo.

Come infatti sostenuto dalla giurisprudenza:

"La VINCA è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Le disposizioni dell'art. 6, par. 3, della Direttiva n. 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione." T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 05/10/2022, n.12639.

2. OSSERVAZIONE SULLA SATURAZIONE DI TUTTA L'AREA VASTA DEL VITERBESE e la INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA dell'IMPIANTO EOLICO "VITERBO- MONTEFIASCONE".

Si evidenzia che l'aspetto più importante afferente alla tipologia di impianti eolici industriali attiene alla valutazione della **compatibilità paesaggistica e territoriale, che non può essere stabilita in modo aprioristico**. Un aspetto fondamentale che si collega alla compatibilità paesaggistica e al consumo di suolo riguarda la saturazione di tutta l'area del viterbese da impianti FER a vasta estensione territoriale come l'eolico, il fotovoltaico e geotermico. Saturazione che implica una palese ingiustizia dovuta principalmente alla disparità di trattamento tra cittadini della stessa regione e della stessa comunità statale e una conseguente legittima opposizione che trova sostegno nei principi costituzionali di proporzionalità e uguaglianza tra i cittadini italiani.

La provincia di Viterbo è ormai **satura di impianti FER, e questo dato di fatto trova una consacrazione normativa all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023.**

Come si vedrà più avanti la saturazione della Tuscia è testimoniata anche dai dati sulle istanze di connessione alla rete dell'alta tensione pubblicati da Terna sul suo sito e dall'allegato n.1 "denominato "Cumulo Impianti FER" nonché dalle Osservazioni del Comune di Bagnoregio.


La ratio del concetto di *saturazione* è infatti di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. I deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs n. 199 del 08.11.2021 e ss.mm.ii, ove si riferisce espressamente alla "massima porzione di suolo occupabile" dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria infatti recita:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, **proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone** (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo.** (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

A riguardo dell'impianto eolico "Viterbo-Montefiascone", non diversamente da altri, si può affermare con certezza che verrebbe ad insediarsi in un'area già satura di impianti FER come testimoniano oltre agli aerogeneratori e fotovoltaici industriali già installati a Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera e Cellere e anche quelli, compresi

i geotermici, in progetto o approvati da poco tempo senza considerare quelli installati, in progetto e già approvati tra Arlena di Castro, Canino, Tescennano, Tuscania, Tarquinia. La “mappa” elaborata dall’Associazione “Amici della Terra” offre, seppure non aggiornata, un’idea efficace e molto concreta della saturazione da impianti FER nella provincia di Viterbo ed in particolare intorno al lago di Bolsena dove si verrebbe ad insediare anche l’impianto eolico “Viterbo-Montefiascone” (indicato in figura con MONTE 01, 02, 03, ecc.)



Il testo centrale della pronuncia giurisprudenziale sopra riportata come tutte le altre analoghe e la saturazione della Tuscia inducono ad una valutazione negativa del progetto ed alla sua collocazione nel territorio. La Regione Lazio ha emanato diverse delibere di Giunta e di Consiglio che danno un **preciso indirizzo politico amministrativo ed offrono dati preziosi sulla attuale situazione di sperequazione degli impianti FER, in particolare quelli fotovoltaici ed eolici.** Si ricorda che la D.G.R n 390 del 2022 del Lazio ha stabilito che la tipologia stessa di impianti come quello ”Viterbo-

Montefiascone” sono ad alto impatto complessivo sia dal punto di vista paesaggistico a causa dell’impatto visivo, sia da quello ambientale per il consumo di suolo.

Per queste ragioni esso presenta delle incompatibilità con vari sistemi di paesaggio presenti nella zona, e in particolare con il paesaggio naturale, con il paesaggio naturale di continuità o delle compatibilità con limitazioni come il paesaggio agrario di valore che interessa buona parte del territorio in cui si inserirebbe l’impianto. Inoltre come vedremo la zona in cui si inserirebbe l’impianto è in parte vincolata ai sensi dell’art. 136 del CBC per il suo notevole pregio paesaggistico.

La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha inoltre sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030.

Infatti, ha ribadito che:

*“**gli obiettivi al 2030** declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra **sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”**; Con questo atto si delibera tra le altre cose “ di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 **un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province**, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione”.*

Anche la **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022**, nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104), chiarisce che la Provincia di Latina e quella di **Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.**

Oltre a quanto sopra indicato e puntualmente riportato si evince che la Provincia di Viterbo ha rispettato il principio di “condivisone degli oneri” della produzione di energia elettrica tramite FER di derivazione unionale sul Burden Sharing (Direttiva UE 2018/2001 aggiornata dalla Direttiva 2413/2023) recepita dal Decreto Ministeriale 15/03/2012 (Burden Sharing) dello Sviluppo economico “ *Definizioni e qualificazione*

degli obiettivi regionali in materia di FER ...” (art 37 co. 6 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011) e dal D.M 11/05/2015 dello stesso dicastero.

Al principio europeo del burden sharing si deve legare, come già detto, in maniera imprescindibile il principio di eguaglianza garantito dalla nostra Costituzione ed il principio di proporzionalità che devono informare nel profondo la distribuzione e il numero degli impianti tra le regioni e tra le diverse province che le compongono sulla base di principi, criteri e modalità basati su equità e ragionevolezza. Ora se è vero che la Direttiva UE 2413/2023 (Red III) ha innalzato gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 da parte degli Stati e quindi delle Regioni è altrettanto vero che la Regione Lazio aveva già raggiunto gli obiettivi del 2030 nel 2023 e soprattutto la Provincia di Viterbo ha dato il contributo più alto come ampiamente documentato nella presente Osservazione.

Nell’ambito del territorio provinciale i Comuni dell’area (Ischia di Castro, Farnese, Latera, Valentano, Cellere, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia) in cui si verrebbe ad inserire l’impianto eolico “ Viterbo-Montefiascone” hanno **dato un enorme contributo alla percentuale di impianti FER proprio nel settore dei pannelli fotovoltaici, geotermici, con consistente presenza anche di impianti eolici** nonostante il contesto paesaggistico e territoriale sia caratterizzato da quelle peculiarità e vincoli che rendono altamente improbabile l’autorizzazione dei progetti FER ai sensi della Parte IV delle Linee Guida nazionali (D.M del 10.09.2010).

Questa zona della Provincia di Viterbo è particolarmente vocata allo sviluppo turistico per la presenza del lago di Bolsena, di un ambiente naturalisticamente pressoché integro come dimostrano le diverse aree protette quali le Riserve naturali di Tuscania e Selva del Lamone, i diversi siti della Rete Natura 2000 e la vicinanza alla costa tirrenica (Montalto e Tarquinia) e alla Città dei Papi, capoluogo di provincia. La vocazione turistica è avvalorata da un territorio pianeggiante con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un’agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio, il Biodistretto Lago di Bolsena che comprende il territorio dove è ubicato l’impianto eolico “Viterbo- Montefiascone”, il confinante Biodistretto Colli etruschi (Tuscania e Montalto) e poi poco lontano il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa. Del resto i numerosi prodotti agricoli di qualità di questa pregiata parte d’Italia è confermata anche nei documenti della proponente dove vengono elencate le varie attestazioni di qualità (Doc, Igp, ecc).

Ai fini di rendere esaustivo l'effetto cumulo degli impianti FER (eolico, fotovoltaico e geotermico) nel bacino visivo che interessa la zona descritta si evidenzia che lo **Studio di impatto ambientale della proponente non è esaustivo perché limita il cumulo ad un'area molto limitata e soprattutto ha ignorato completamente un vincolo di notevole interesse pubblico nelle cui fasce di rispetto ricade l'impianto, il vincolo "Conca del Lago di Bolsena"**.

A sostegno di quanto affermato fino ad ora sugli impianti FER, e sul loro effetto cumulo sul paesaggio, sul territorio e sulle vocazioni economiche locali si cita un passo della DGR Lazio n. 390/2022 (pagina 25) (Individuazione delle AREE NON IDONEE):

“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi”.


In estrema sintesi, in ossequio al principio di uguaglianza e di proporzionalità garantiti dalla Costituzione, in considerazione dell'effetto cumulo dei numerosi impianti FER e della conseguente saturazione della Provincia di Viterbo e in particolare della Maremma Laziale, al fine della minimizzazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente pregiati nell'area e sulle tradizioni agroalimentari e le enormi potenzialità turistiche e per le produzioni agricole di qualità dimostrata dalla presenza di tre biodistretti, si chiede il diniego dell'autorizzazione all'insediamento dell'impianto eolico “Viterbo-Montefiascone”.

3. OSSERVAZIONE: IMPATTI CUMULATIVI

Riguardo al cumulo degli impianti FER, la mappa prodotta dalla proponente nel documento *“TAV. E21 Cumulo Progetti - Scala 1:50000”* riguarda soltanto una parte molto piccola degli impianti FER dell'area intermedia e vasta e in particolare di quelli eolici che contribuiscono a creare un notevole cumulo e la saturazione della Provincia di Viterbo e soprattutto di questa sua porzione. (Come già detto per il numero incredibile degli impianti realizzati, autorizzati e in procedimento VIA si consulti l'Allegato n.1 *“Cumulo Impianti FER”* prodotto da chi scrive dove si può vedere il reale e concreto cumulo degli impianti FER della zona in cui si verrebbe ad insediare l'impianto eolico “Viterbo-Montefiascone”).

Riguardo al cumulo dei soli impianti eolici si riporta la mappa dell'intervisibilità degli impianti eolici elaborata da Amici della Terra.

Analisi di Intervisibilità Cumulativa delle Pale Eoliche



Se agli impianti eolici rappresentati qui sopra, senza contare gli altri non presenti come quello oggetto delle presenti Osservazioni si aggiungono i migliaia di ettari (7000 fin'ora) di territorio occupato dagli impianti fotovoltaici e agrivoltaici e dalle altre tipologie appare chiaro il numero spropositato degli impianti FER nella Toscana.

A sostegno di uno sviluppo equilibrato delle FER; si ricordano diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- D.Lgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca **indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.**
- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che:

“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli

impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio n. 884 del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che:

“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che **non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, geotermico, biomasse ecc.) ma parla in modo complessivo di impianti FER.** La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:**

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.** Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte*

*seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).** “*

A riguardo il Giudice Amministrativo è intervenuto con numerose pronunce tra le quali è illuminante una ove si afferma che:

“Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico", le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che

“ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

Oltre alle incompatibilità ambientali derivanti dal cumulo degli impianti FER derivante dal loro numero e dalla loro vasta estensione territoriale si evidenziano anche le incompatibilità nel settore naturalistico. Infatti, le linee guida nazionali


per la VINCA elaborate su direttive dell'Allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997 e ss.mm.ii riportano i "CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI". Nella "Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A prevedono che "in questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a **rappresentare e comprendere il contesto territoriale** in cui si colloca il progetto, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, **isolatamente o congiuntamente con altri**, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000".

Considerando la vulnerabilità del contesto territoriale in cui si verrebbe ad insediare l'impianto eolico industriale "Viterbo - Montefiascone" per quanto riguarda in particolare l'avifauna ed i chiroterti si ha la certezza che il cumulo degli impianti e la frammentazione degli habitat che ne deriva, una tra le principali cause di perdita della biodiversità, comporterà sicuramente degli effetti significativi sulla fauna, sugli habitat e sulle loro interrelazioni.

In ragione delle considerazioni esposte si chiede il diniego dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico "Viterbo- Montefiascone".

4. OSSERVAZIONE: AREE NON IDONEA ex Articolo 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.

Il progetto eolico oggetto delle presenti Osservazioni non è essendo inserito all'interno del perimetro di un bene culturale o paesaggistico ma a differenza di quanto sostiene la proponente a pag 18 della Sintesi non tecnica che "Il lay-out non interferisce con aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale" non è vero perché tre aerogeneratori(01 e 02 e 03) ricadono nelle fasce di rispetto dei 3 km del Vincolo Paesaggistico di notevole interesse pubblico " Conca del Lago di Bolsena" e altre cinque (04,05,06,07 e 08) sono comprese comunque nel raggio di tre – quattro chilometri e considerando la loro altezza e larghezza di 200x 170 metri non sarebbero i 500 metri o poco più a diminuire l'impatto paesaggistico considerando le varie quote nelle quali verrebbero installate le pale e l'assenza di particolari rilievi montuosi nella zona. Si riporta la cartografia e le varie distanze anche da una zona archeologica con la quale impattano quattro aerogeneratori.



Aerogeneratori	Conca lago di Bolsena	Area archeologica	Aerogeneratori	Conca lago di Bolsena	Area archeologica
VT.01	2.500,00	////	VT.09	3.600,00	3.500,00
VT.02	3.000,00	////	VT.10	////	3.700,00
VT.03	3.000,00	3.700,00	VT.11	////	3.300,00
VT.04	3.200,00	////	VT.12	////	////
VT.05	3.400,00	////	VT.13	////	////
VT.06	3.800,00	////	VT.14	////	////
VT.07	3.700,00	////	VT.15	////	////
VT.08	3.700,00	////	VT.16	////	////

Il Consiglio di Stato con la sua Sezione IV, con due sentenze del marzo del 2022 la numero 2242 e la numero 2243 e la sentenza di febbraio 2021 la n. 1156 sebbene per casi e motivazioni diversi ha sentenziato che ***l'inidoneità delle aree si concretizza nei casi nei quali le aree interessate dagli interventi siano effettivamente interessate da vincoli di carattere paesaggistico o culturale***". Infatti nelle sentenze nn. 2242 e 2243 si legge: "... il MIBACT, quale "Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali" (cfr. art. 14-quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l'opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente **lesive di beni già dichiarati**, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), **con contestuale riduzione** (che può spingersi

sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata.
...**Un'opposta conclusione, ritiene il Collegio, priverebbe l'azione amministrativa di un riferimento oggettivo e giuridicamente vincolante**".

Nella sentenza n. 1156 del 08.02.2021 viene espresso lo stesso concetto: “ 7.1. Orbene, tali osservazioni, unitariamente considerate, non disvelano un vizio della funzione: l'esposta posizione contraria all'intervento, infatti, si è basata su plurimi e convergenti elementi di fatto, la cui complessiva e motivata considerazione da parte dell'Amministrazione competente in tema di tutela dei valori paesistici, investita in materia di ampia discrezionalità valutativa, non lascia emergere un difetto istruttorio, né, tanto meno, motivazionale...7.3. Di converso, **il favor ordinamentale per la geotermia non oblitera le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, corollario diretto dei principi costituzionali fissati dagli articoli 9, 32 e 117 Cost.:** difettano, invero, disposizioni che, in subiecta materia, consentano la deroga alle ordinarie forme di tutela dei valori in discorso, il cui primario rilievo costituzionale esclude, sotto altro aspetto, che si possa pervenire a tale risultato in via interpretativa... 9...a prescindere da tale considerazione, comunque, il parere della Soprintendenza (recepito dal MIBACT e, quindi, dalla conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri) mirava a valorizzare non specifiche e puntiformi emergenze, bensì il diffuso e complessivo rilievo storico-archeologico dell'area in questione, che, secondo il motivato avviso dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui merito è sottratto al sindacato giurisdizionale, esprime nel suo insieme un'importante testimonianza del passato remoto della Penisola”.

Queste incompatibilità evidenziate con beni paesaggistici di notevole interesse pubblico e con Beni culturali ex art 20 del D.Lgs n. 199/2021 si vanno a sommare con la Tavola A del PTPR come *paesaggio naturale agrario e con le compatibilità limitate del paesaggio agrario di valore*. Ben sette aerogeneratori ricadono nel *paesaggio naturale agrario* dove questa tipologia di impianti sono incompatibili. Va inoltre evidenziato che anche il cavidotto interrato MT attraversa il perimetro di beni paesaggistici vincolati per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali e quindi ricade in area non idonea ai sensi dell'art. 20 com. 8 lettera c quater del D.lgs n. 199 del 2021 e ss.mm.ii. e in alcuni zone di *paesaggio naturale* in cui gli impianti eolici industriali sono incompatibili ai sensi del PTPR del Lazio.

Si evidenzia inoltre che il Vincolo della Conca del Lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960 e D.M. 22.05.1985 testimonia il notevole pregio paesaggistico e naturalistico di tutta l'area. Pregio paesaggistico della zona arricchito dal valore naturalistico della Riserva Naturale di Tuscania e i vari siti Natura 2000 e l'area di importanza internazionale per gli uccelli, IBA 099 Lago di Bolsena. Da non dimenticare che l'impianto ricade in una zona molto ricca di siti archeologici. Inoltre, si segnala anche l'impatto sulle tradizioni agroalimentari

con la zona dell'olio extravergine di oliva DOP Canino e del Pecorino Toscano DOP e altri pregiati prodotti tipici locali del Biodistretto del Lago di Bolsena.

Non da ultimo, si vuole sottolineare anche l'importanza storica e archeologica che ha la Caldera del lago di Bolsena ed i suoi Centri Abitati presenti da almeno un millennio con la loro struttura urbanistica giunta pressoché integra fino ai giorni nostri, in primis Montefiascone con la Rocca dei Papi e la Basilica Santa Margherita e la Chiesa di S. Flaviano ed altri beni culturali di pregio, Marta e Capodimonte con i loro centri storici e le Rocche della famiglia Farnese. **Stesso discorso si può fare per la struttura paesaggistica e agricola come testimoniano anche i vincoli del PTPR già citati.** Appare ancora più chiara quindi l'incompatibilità che assumerebbe l'installazione di un impianto industriale a vasta estensione territoriale come "l'eolico Montefiascone-Viterbo". A riguardo si riporta un passo illuminante della sentenza del Consiglio di Stato n.1156 del 08/02/2021 che riconosce la giusta motivazione del parere espresso dalla Soprintendenza sul rapporto tra impianti a vasta estensione territoriale e incompatibilità paesaggistica e culturale:

” 7. Dal punto di vista sostanziale, il Collegio rileva che il parere negativo della Soprintendenza, integralmente recepito dal MIBACT, evidenziava quanto segue:

- l'assoggettamento dell'area a vincolo paesaggistico;

- la tradizionale vocazione agricola della stessa (“uno degli ultimi esempi regionali di realtà agricola, in equilibrio con l'ambiente, che si è mantenuta integra”), i cui tratti caratteristici (“l'armonica integrazione fra la natura e le opere realizzate dall'uomo”) sarebbero ancora pienamente percepibili;

- la valenza archeologica dell'area, “interessata da un'articolata situazione di presenze che si scaglionano cronologicamente, sia pure con modalità di occupazione diverse legate a differenti periodi, in un arco cronologico amplissimo, dalla Preistoria al pieno Medioevo e oltre”;

- il fatto che l'impianto (“peraltro di grandi dimensioni: metri 100 x 38 x 10”) “provocherebbe un impatto negativo con il patrimonio archeologico e andrebbe a compromettere irrimediabilmente, nella sua qualità di bellezza panoramica, il paesaggio e l'ambiente riconosciuti di notevole interesse pubblico”, sia perché, nonostante gli accorgimenti previsti dalla società, sarebbe “visibile, per il particolare andamento del terreno che non consente mitigazioni, dalle strade provinciali, comunali e vicinali che attraversano l'area”, sia perché “tutte le soluzioni di tracciato (aereo o interrato) proposte per la realizzazione dell'elettrodotto che dovrebbe collegare

l'impianto alla cabina primaria ... tagliano zone di elevata sensibilità paesaggistica ed archeologica”.

Questo concetto giuridico, ripreso molte volte dai TAR regionali, è stato ribadito anche in una recentissima sentenza di quello della Sardegna:” 9. *Procedendo dunque ad esaminare le motivazioni che hanno condotto al **giudizio di negativo di compatibilità ambientale del progetto**, in primo luogo la Soprintendenza, chiarito che **“l'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all'età storica**, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano.”* (Cfr. TAR Sardegna, Sezione I n. 00258/2024 del 05.04.2024)

a) D.M dello Sviluppo economico del 10.09.2010 “Linee guida nazionali”.

Le Linee guida nazionali “per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” definite nel Decreto Ministeriale del 10.09.2010 e ss.mm.ii.” affida alle Regioni la funzione di individuare tramite legge le aree idonee e non idonee. Infatti, la Parte IV al punto 17.1 chiarisce che “...L'individuazione della **non idoneità dell'area** è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla **tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento**, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, **una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione**”. In particolare, nelle aree individuate come **non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta**”.

Questa previsione è stata confermata anche dall'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che prevede l'emanazione di una specifica “disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi**”. La idoneità delle aree già degradate e artificializzate è stata poi ribadita dall'art.20 com 3 del D.Lgs n. 199/2021 e ss.mm.ii.

Nel caso dell'impianto eolico “Viterbo-Montefiascone” si può dire che le raccomandazioni presenti nelle normative nazionali riportate non siano state

assolutamente ascoltate considerando che parte dell'impianto addirittura è stato progettato nelle fasce di rispetto di un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico la Conca del lago di Bolsena. E' per questo motivo che ha un'altissima probabilità di ricevere un rifiuto dell'autorizzazione visto che si trova al centro di un'ampia area vincolata per il suo notevole interesse pubblico e per le tradizioni agroalimentari.

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri ed osservazioni motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale e Paesaggistico ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167).

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *“La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. **La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale”***.

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *“Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, “specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della*

funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento” (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Concludendo, in considerazione dell'improbabile insediamento dell'impianto eolico industriale “Viterbo-Montefiascone” che si caratterizzerebbe come elemento avulso da ogni singolo elemento paesaggistico, identitario, del contesto economico, storico, culturale, e in ragione di tutte le “esternalità negative” che causerebbe anche sulla vocazione agricola e turistica del territorio, si ribadisce la richiesta di diniego dell'autorizzazione alla sua installazione.

5. IMPATTI, CUMULO E SATURAZIONE DELLE FER IN PROVINCIA DI VITERBO. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO (D.G.R) N. 171 DEL 12/05/2023.

Come descritto nella prima e seconda Osservazione, l'impianto eolico industriale ha degli impatti notevoli sui beni di notevole interesse paesaggistico, culturale e naturalistico ubicati nella Regione Lazio e in particolare nella Provincia di Viterbo interessando i territori dei Comuni di Farnese, Valentano e Latera. La Regione Lazio nella Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023 ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente contribuito alla sua quota parte di produzione di energia elettrica assegnata dal Piano nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) per il 2030. La Regione Lazio aveva raggiunto gli obiettivi già nel 2023. Infatti, nella D.G.R n. 171, la Regione ha:

*“RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: **Viterbo 78.08%**, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”;*

...CONSIDERATO che i commi 3 e 5 del... articolo 20 del d.lgs. 199/2021, come di seguito riportati, stabiliscono tra i principi generali per l'individuazione delle aree idonee, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030:

*CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella **Provincia di Viterbo**, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità*

ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici;

Quindi anche la Regione Lazio come Ente deputato dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che abbia assolto ai doveri e alle quote stabilite dal PNIEC e in ambito regionale la provincia di Viterbo è stata quella con il più alto tasso di impianti FER tra tutte e quindi ormai satura ed il cumulo degli impianti FER installati, autorizzati e in progetto rappresenta **una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative**, L'impianto eolico "Poggio del Mulino" oltre ad impattare sul territorio e sulle economie di tre Comuni (Valentano, Latera e Farnese,) si trova sia all'interno che nelle fasce di rispetto dei Beni di notevole interesse pubblico come si è precedentemente evidenziato e crea, come già accennato, degli impatti negativi anche sui beni naturalistici.

Alla luce anche dell'importante provvedimento amministrativo emanato dall'Ente pubblico a cui è attribuito dalla legge nazionale il compito di legiferare in materia di FER al fine del loro sviluppo pianificato in armonia con il territorio e l'ambiente per minimizzare gli impatti, si chiede il diniego dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico "Viterbo- Montefiascone".

6. OSSERVAZIONE: ASSENZA STUDIO di INCIDENZA e VINCA.





Figura 1. Stralcio carta "Natura 2000" dal sito del ministero Ambiente che illustra la parte della Rete Natura 2000. Le zone con linee in blu sono le ZPS che comprendono le ZSC (parti con linee rosse).  Simbolo dell'area in cui è ubicato l'impianto eolico industriale "Viterbo - Montefiascone".

Caratteristiche dell'impianto e sua collocazione

Dall'analisi delle schede tecniche dell'impianto si desume che il numero e le dimensioni delle installazioni sono particolarmente imponenti (n. 16 aerogeneratori aventi un diametro di rotore di 170 m. e un'altezza al mozzo di 115. m) e di conseguenza *particolarmente interferenti ed impattanti rispetto all'ambiente in cui dovrebbero inserirsi.*

Ubicazione Rispetto ad Aree Naturali protette e Siti Natura 2000

A riguardo delle potenziali interferenze e impatti del progetto con le Aree naturali protette (parchi e riserve naturali, aree IBA e siti Natura 2000) lo studio della proponente si limita ad affermare:

Esaminando le cartografie ufficiali dei parchi della Regione Lazio e delle zone SIC e ZPS perimetrata, si rileva come l'area di progetto non sia all'interno di esse, in relazione alle possibili interferenze. (S.I.A. 1.3.10, pag. 31).

Conclusione questa lapidaria quanto semplicistica e tendenziosa. Se è vero infatti che l'area di progetto si trova formalmente al di fuori delle zone citate è altrettanto vero che potenziali impatti vanno verificati comunque in particolare riguardo all'avifauna ed alle rotte migratorie.

In forza di questa posizione aprioristica la proponente ha evitato di produrre uno studio di valutazione di Incidenza, che nel caso di progetti industriali imponenti come quello in esame si ritiene sia invece un passaggio indispensabile e ineludibile.

In questa prospettiva si ricorda che le Linee guida nazionali per la **Valutazione di incidenza (VIInCA)** (GU, Serie Generale n. 303 del 28-12-2019) stabiliscono che “La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre **attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza**”. Nel caso dell'impianto eolico in oggetto l'area di intervento viene a localizzarsi in diversi punti a distanze piuttosto ridotte rispetto a siti della Rete Natura 2000.

I siti Natura 2000 e le aree protette più vicine alle opere in progetto sono:

- ZSC IT6010007 - Lago di Bolsena, distanza circa 3,5 Km
- ZPS IT6010055 - Lago di Bolsena ed isole Bisentina e Martana, distanza circa 3,5 Km
- ZSC IT6010041 - Isole Bisentina e Martana, distanza circa 5 Km
- ZSC IT6010020 - Fiume Marta, distanza circa 2 Km
- ZSC IT6010021 - Monte Romano, distanza circa 10 Km
- Riserva Naturale regionale Tuscania circa 10 Km

Se è vero, come afferma la proponente, che le aree interessate dagli interventi in progetto risultano esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati da Rete Natura 2000, non risulta comunque accettabile la tesi esposta nello Studio (2.17.4, pag. 78) secondo cui effetti di disturbo/interferenza delle installazioni industriali con la fauna e l'avifauna sarebbero da escludere per la lontananza dell'impianto dai siti Natura 2000 e per la gestione agricola dei territori interessati dall'impianto. L'assenza formale di *core areas* non significa infatti che non esista una rete di interrelazioni ecologiche tra queste zone e siti Natura 2000 più o meno vicine (ricordiamo che la ZSC Fiume Marta dista circa 2000 metri dall'aerogeneratore più vicino).

Rileviamo infatti che nell'area intermedia e vasta sono presenti varie aree Natura 2000 (ZSC/ZPS) di notevole importanza come la ZSC Fiume Marta, ZSC/ZPS lago di Bolsena, ZSC Isole Bisentina e Martana, ZSC Monte Romano, Riserva Naturale regionale di Toscana che assumono particolare rilievo a riguardo delle rotte migratorie e delle direttrici di spostamento degli uccelli, fattori questi che nello studio non vengono presi in considerazione se non allo scopo di escluderli aprioristicamente e senza il supporto di alcuno studio specifico.

Si può quindi facilmente obiettare che, nonostante si trovi formalmente all'esterno di tali zone di protezione, la localizzazione di detto impianto in una fascia "libera" viene a qualificarlo come una barriera tra corridoi ecologici, specialmente in relazione all'avifauna e alle rotte migratorie tra diverse e importanti zone di protezione ai sensi della normativa regionale sulle Aree protette, siti IBA e Natura 2000. Si tenga conto che ogni aerogeneratore spazzerà oltre 2 ettari di cielo e 16 aerogeneratori formerebbero una sostanziale frammentazione dell'habitat ed una seria barriera per le interconnessioni ecologiche tra la ZPS Lago di Bolsena, nonché IBA collegate tramite la ZSC Alto corso del Fiume Marta alla ZPS Monte Romano e alla ZPS Lazio "Comprensorio Tolfetano - Cerite - Manziate".

Pertanto, rileviamo che ***lo studio si rivela particolarmente carente rispetto agli impatti del progetto sull'avifauna e chiroterofauna caratterizzate da notevole mobilità, dinamiche migratorie ed estensione degli Home Range ben oltre le zone di rifugio e riproduzione.***

Nel recente Documento di orientamento pubblicato dalla Commissione europea⁽¹⁾, sia per i pipistrelli sia per gli uccelli vengono infatti elencati diversi tipi di ripercussioni tipicamente considerate nelle valutazioni dei parchi eolici in relazione al ciclo di vita dell'impianto e si sottolinea l'importanza di una analisi caso per caso che tenga conto dei molteplici fattori determinanti per la **raccolta di dati di base** e per la **valutazione della significatività**.

Sembra evidente infatti come diverse specie di rapaci diurni ben rappresentati come presenza di nidificazione nei SIC/ZPS interessati, come Albanella (*Circus pygargus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) abbiano necessità di reperire risorse trofiche all'esterno delle aree boscate, per cui estendono la loro attività di caccia in zone potenzialmente interessate dal progetto dell'impianto eolico o almeno esiste un'elevata probabilità nell'attraversamento dei siti interessati dall'impianto da parte di queste specie di rapaci,

caratterizzate, appunto, da elevata mobilità ed estesi Home Range.

Chiroterofauna

In relazione ai chiroteri, il citato documento della Commissione indica i seguenti probabili impatti durante il ciclo di vita di un progetto per impianti eolici a terra: *perdita e degrado di habitat; perturbazione e spostamento; frammentazione dell'habitat; collisione; effetto barriera; barotrauma* (lesione ai tessuti corporei causata da variazioni della pressione); *perdita o spostamento dei corridoi di volo e dei luoghi di appoggio; maggiore disponibilità di prede invertebrate, e pertanto maggior rischio di collisione, a causa dell'illuminazione notturna; effetti indiretti.*

Nel documento si specifica inoltre che l'elaborazione delle metodologie di raccolta dei dati di base e per la valutazione della significatività degli effetti sui pipistrelli dipende da fattori biologici, ambientali o legati al progetto. Per i fattori biologici, oltre alla vulnerabilità/sensibilità della specie si dovrebbe tener conto, ad esempio, di: rischio di collisione che, oltre a dipendere dal comportamento di volo delle specie, è definito in larga misura dalle caratteristiche di foraggiamento, dal tipo di ecolocazione; fase del ciclo di vita annuale (ossia fase attiva, fase di ibernazione, riproduzione, migrazione, sciamatura); presenza di posatoi per ibernazione e maternità; vulnerabilità della popolazione, sulla base del rischio di collisione e dello stato delle specie. Tra i fattori ambientali, sono da considerare: la presenza di habitat entro una distanza di 200 metri da un piano o progetto, che saranno prevedibilmente utilizzati dai pipistrelli nel corso del loro ciclo di vita, tra cui foreste (specialmente foreste mature di latifoglie), alberi, reti di siepi, zone umide, specchi d'acqua, corsi d'acqua e passi di montagna; aree ristrette di ricerca di prede o di sosta dei pipistrelli, e/o il potenziale di strette rotte migratorie o di spostamento pendolare dei pipistrelli; **corridoi fluviali** (s.v. Nello specifico il fiume **Marta** sull'alveo del quale il progetto va ad interferire) che possono essere utilizzati come rotte migratorie, la velocità e la direzione del vento, la temperatura e l'umidità relativa sono significativamente correlate sia alle attività che alla mortalità dei pipistrelli. Infine, in relazione alle caratteristiche progettuali, vanno considerati il numero e la dimensione delle turbine, la superficie spazzata dal rotore cui corrispondono diversi livelli di rischio. Inoltre, *“gli effetti di perturbazione, spostamento e barriera devono essere considerati caso per caso, tenendo conto della portata del piano o progetto, delle specie di pipistrelli di cui sia nota la presenza, del rispettivo uso dell'habitat, e dell'importanza dell'habitat di supporto per lo stato di conservazione soddisfacente della popolazione, specialmente alla luce delle minacce esistenti e degli obiettivi di conservazione del sito”* (Commissione europea, 2021).

A riprova di quanto argomentato, per la valutazione degli impatti sui chiroteri, le linee guida¹ rilevano l'opportunità di considerare *“la potenziale distribuzione dei chiroteri e l'attività nel raggio di 10 km dalle turbine (Rodrigues et al. 2008) e considerare l'effetto di cumulo”*. Lo stesso vale per l'avifauna, considerato anche il contesto in cui è inserito l'impianto e la presenza di altre ZPS nell'area vasta. Per le specie mobili, infatti, le

¹ Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, *Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

incidenze legate alla realizzazione degli impianti eolici condizionano potenzialmente anche individui molto lontani dai relativi siti Natura 2000.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che, nello Studio presentato, né la raccolta dei dati né la valutazione della significatività degli impatti rispondano a detti criteri.

Avifauna

Anche in relazione agli uccelli, il documento della Commissione europea (2021), elenca le ripercussioni considerate nelle valutazioni di un progetto eolico durante il ciclo di vita dell'impianto: perdita e degrado di habitat, perturbazione e spostamento, frammentazione dell'habitat, collisione, effetto barriera, effetti indiretti.

Anche per l'avifauna i fattori determinanti per la **raccolta di dati di base** e la **valutazione della significatività** dell'incidenza sono molteplici, in particolare in relazione al rischio di collisione occorre considerare: dimensione della popolazione (le popolazioni di piccole dimensioni e a rischio sono più vulnerabili alle cause supplementari di mortalità); morfologia; abbondanza e stagionalità; altezza e velocità di volo; attività di volo notturna, illuminazione dell'infrastruttura, ecc. In relazione all'effetto barriera, l'ulteriore consumo di energia sostenuto dagli uccelli nidificanti a causa delle ripetute deviazioni effettuate per evitare un impianto eolico lungo il tragitto tra il nido e le aree di approvvigionamento di cibo può essere maggiore rispetto al consumo di energia associato all'effetto barriera che gli uccelli migratori devono sostenere per aggirare un impianto eolico. In relazione alla perdita e degrado dell'habitat, occorre considerare la flessibilità di una specie nell'uso del proprio habitat e la misura in cui è in grado di rispondere ai cambiamenti delle condizioni dell'habitat.

Infine, un fattore determinante è proprio la **localizzazione dell'impianto eolico in vicinanza di una ZPS**: nelle vicinanze delle ZPS, infatti, si rinvencono il doppio dei cadaveri e i cadaveri rinvenuti appartengono, molto più spesso che altrove, a specie iscritte nella lista rossa o in Allegato I della Direttiva Uccelli.

Connessioni ecologiche

A fronte di una tale molteplicità di fattori ed incoerenze rilevate nell'elaborato, risulta di nuovo evidente come l'analisi effettuata risulti assolutamente, carente, schematizzata e parziale. Alla luce di quanto sopra esposto risulta in particolare **non condivisibile e contestabile** l'ottimismo della proponente basato sulla semplicistica e apodittica constatazione che tutte le opere in progetto sono ubicate all'esterno di aree appartenenti a Rete Natura 2000 mentre, ricordiamolo, le *Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019)* stabiliscono che “*La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza*”. Nel caso dell'impianto eolico in oggetto l'area di intervento è sì esterna ai Siti Natura 2000 ma in una posizione mediana fra molti di essi per cui non è possibile

escludere, come sembra concludere la proponente, impatti sulle varie componenti faunistiche (specialmente uccelli migratori, rapaci e chiroterri) oggetto della protezione. Si afferma nel documento (S.I.A., pag. 96): „*La complessità vegetazionale dell'area vasta, la distanza da aree ZSC/ZPS, la collocazione sul territorio, la presenza di impianti analoghi, permettono di affermare con certezza che l'intervento non si interfaccia negativamente con le connessioni ecologiche locali (...) Sulla base di queste considerazioni di carattere generale si può affermare che l'area di intervento risulta decisamente povera e minimamente significativa sotto l'aspetto della ricchezza biologica. Facendo riferimento ad un campo di indagine spazialmente più ampio, questa valutazione trova condizioni analoghe. La presenza inoltre di centri abitati (Tuscania, Marta, Montefiascone, Viterbo) e di infrastrutture viarie completa in negativo il quadro. L'avifauna locale trova invece dei corridoi molto più strutturati a nord (in celeste) ed a sud (in giallo) dell'area individuata per la costruzione del parco eolico*“ (cfr. S.I.A., pag. 93, fig. 45).

Queste posizioni sembrano non supportate da un'analisi basata su dati oggettivi. Infatti appare quanto meno discutibile la posizione secondo cui gli scambi attraverso la rete ecologica locale in generale e segnatamente per l'avifauna, avverrebbero soltanto in direzione est-ovest al di sopra e al di sotto del sito proposto per l'impianto, mentre verrebbero escluse tutte le direttrici che intersecano l'area del progetto.

Un esame degli ambiti di connessione della rete ecologica locale mostra tutta un'altra realtà, ben più ricca, complessa e diversa da quella, semplicistica e tendenziosa, esposta nello studio della proponente.



Rete Ecologica Regionale - ambiti di connessione nella zona del progetto (fonte: Geoportale Regione Lazio)

Tra i fattori che deporrebbero a favore del progetto si cita inoltre la presenza di non meglio specificati *impianti analoghi* (ovvero: altri impianti eolici) fattore questo che invece, a nostro giudizio conferma ed anzi aggrava la già pesantissima situazione dell'exasperata concentrazione degli impianti FER nell'Alta Tuscia, che tra l'altro ha spinto la Regione Lazio a deliberare nel senso di una limitazione della proliferazione incontrollata di tali impianti, oramai configuratasi come vera e propria invasione del territorio (Regione Lazio Delibera Giunta regionale Delibera n. 171 del 12.05.2024).

Inoltre viene citata la presenza di centri abitati come Viterbo, Montefiascone, Tuscania come fattori che sarebbero *a detrimento* delle qualità ecologiche del territorio, quando è invece noto come l'Alta Tuscia costituisce un esempio storico di armonica coesistenza fra centri urbani, attività antropiche e reti ecologiche ancora ben conservate e positivamente interagenti tra loro: a testimonianza e prova di quanto affermiamo, ricordiamo appena che proprio all'interno dell'area urbana di Viterbo e Tuscania esistono due Aree Protette regionali: la RNR Valle dell'Arcionello e la RNR di Tuscania. Ci troviamo quindi di fronte ad un ambito territoriale in cui le interazioni fra reti ecologiche e strutture urbane sono ricche, vive e funzionali, e proprio progetti come quello proposto, un'installazione industriale con proliferazione di strutture alte duecento metri, del tutto abnormi e fuori scala rispetto alla conformazione e caratterizzazione territoriale rischiano di alterarne, snaturarne e metterne a rischio l'integrità secolare.

Valutazione degli effetti cumulativi con altri progetti.

Si contesta l'attendibilità della valutazione relativa al cumulo degli impianti (S.I.A. 2.15, pag. 73), tale analisi è stata condotta esclusivamente in rapporto agli impianti eolici esistenti, mentre sappiamo che nello studio e valutazione di tali effetti è invece indispensabile includere non solo le altre installazioni già esistenti ma anche il cumulo dei progetti presentati, in fase di verifica e autorizzazione a qualsiasi livello. Ebbene, facciamo presente che nell'area di analisi presa in considerazione dallo studio della proponente (S.I.A., pag. 74, fig. 38) oltre ad essere presente una selva di installazioni di mini eolico (che per la Regione Lazio, si ricorda, corrisponde ad una taglia degli aerogeneratori fino a 1 MW di potenza, quindi *non proprio mini*) nei territori di Farnese, Ischia di Castro, Valentano, Latera, Onano, Piansano, Cellere, Arlena di Castro, Canino, Montefiascone, Celleno e Viterbo si trovano a varie fasi di autorizzazione presso il MASE o presso la Regione Lazio una quantità di progetti di installazione di impianti eolici industriali dei quali il citato documento **omette l'esistenza** e che qui, sicuramente per difetto, elenchiamo:

- 1) Farnese: impianto eolico „Vallerosa“ 29,4 MW, ditta *Fri-El spa*.
- 2) Ischia di Castro: impianto eolico „Monte Marano“ 26,4 MW ditta *SKI 30 srl*.
- 3) Ischia di Castro: impianto eolico 30 MW, ditta *Iris Rinnovabili*.
- 4) Valentano-Latera: impianto eolico „Poggio del Mulino“ 46,2 MW ditta *Poggio del Mulino s.r.l.*
- 5) Onano: Impianto Eolico “Montarzo” 68 MW ditta *Fri-El spa*.

6) Capodimonte-Marta: impianto eolico „Capodimonte-Marta“ 60 MW, ditta *Wind Energy 2 s.r.l.*

7) Cellere-Valentano: impianto eolico „Cellere“ 60 MW, ditta *Iberdrola Renewables*.

Tutto ciò, ovviamente, **in aggiunta** alle localizzazioni degli impianti già esistenti riportate nel documento della proponente.

Alla luce di quanto esposto è del tutto evidente che effetti cumulativi e sinergici negativi non solo esistono ma rischiano di assumere le dimensioni catastrofiche di una vera e propria **selva eolica** con tutto ciò che ne consegue in termini di impatti negativi devastanti sugli ambienti e sugli ecosistemi.

Conclusioni

Si ritiene che la documentazione della ditta proponente a riguardo degli impatti del progetto con le Aree protette del territorio sia particolarmente carente, di impostazione semplicistica e che opera una sostanziale sottostima degli impatti del progetto su di un territorio che conserva ancora caratteri di naturalità, ricchezza di biodiversità, risorse naturali di valore e importanza straordinaria. Appurato quindi che la Valutazione di Incidenza è un tipo di autorizzazione preventiva alla realizzazione dell'impianto e che fa parte in questo caso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che ne risulterebbe sprovvisto e di conseguenza inficiato da questa mancanza. E' sulla base di questa constatazione che chiediamo l'improcedibilità della VIA sul progetto eolico industriale Viterbo-Montefiascone.

7. OSSERVAZIONE: ALTERNATIVA ZERO.

La Proponente nel documento REL 8 “*Studio di Impatto ambientale*“ si limita a scrivere: “*Da quanto esposto nel presente Studio di Impatto Ambientale, il progetto del parco eolico da 96 MW proposto nel territorio dei comuni di Viterbo e Montefiascone, in provincia di Viterbo, risulta coerente con tutti gli strumenti di pianificazione, programmazione e tutela, sia a livello ambientale che paesaggistico*” limitandosi ad elencare, a suo dire, le positività del progetto sostenendo anche delle cose non vere come “Il lay-out non interferisce con aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale”. L'impianto eolico industriale che la proponente definisce erroneamente “parco”, termine questo che invece evoca spazi naturali e non gli impianti industriali che catapultano la mente umana in zone degradate e

artificializzate dove dovrebbero essere ubicati anche per “favor legis” queste tipologie di industrie. Come già evidenziato l’eolico Viterbo-Montefiascone ha diversi impatti ambientali e incompatibilità paesaggistiche (sia per i siti Natura 2000, sia per le fasce di rispetto ex art 20 co. 8 lettera c quater del D.Lgs n 199/2021 sia per le incompatibilità con il PTPR Lazio). Inoltre, l’impianto eolico “Viterbo-Montefiascone” insieme agli altri impianti eolici e fotovoltaici compreso quello in verifica amministrativa al Mase che dovrebbe insediarsi tra Marta e Capodimonte creerebbero un impatto poiché il loro cumulo si verrebbe ad insediare in un’area di paesaggio agrario di valore con ripercussioni negative sulle tradizioni agroalimentari e a pochi chilometri dai Centri di Marta, Capodimonte e Montefiascone che hanno una parte consistente della propria economia basata su attività turistiche ed enogastronomiche visto l’alto numero di ristoranti, bar, agriturismi e campings e le numerose persone che giungono sul Lago nei sei mesi del periodo primaverile-estivo. Pertanto, oltre agli impatti sull’identità culturale e la riconoscibilità dei luoghi il rapporto costi-benefici legato all’installazione dell’impianto eolico sarebbe sbilanciato verso i costi per l’ambiente, il paesaggio e l’economia locale.

Inoltre, la proponente non ha preso minimamente in considerazione l’alternativa zero, l’alternativa localizzativa e l’alternativa tecnologica come prevede la legge.

Infatti, *“In linea generale, in relazione al potere esercitato con la Valutazione d’impatto ambientale, si osserva che la costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha affermato che:*

*a) la VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera programmata, bensì in **un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero**. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al **corretto uso del territorio** (in senso ampio), attraverso la **cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati** (Cons. Stato, sez. VI, n. 4484 del 2018; sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. V, n. 4928 del 2014; sez. V, 361 del 2013; sez. V, 3254 del 2012; sez. IV, n. 4246 del 2010); (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV n. 3204 del 8 aprile 2024)*

Nel documento REL 7 “ Sintesi non tecnica” a pag 18 nelle “Conclusioni” viene detto: “Il parco eolico darà una spinta economica e occupazionale al territorio che lo ospita, in relazione sia alla fase di realizzazione che di gestione” contraddicendo quanto era stato affermato a pag 8 “Gestione” dove si legge che “la durata contrattuale prevista per l’impianto eolico è di anni 30. L’impianto eolico non richiede, di per sé, il presidio da parte di personale preposto”. Quindi viene ammesso che non ci saranno neanche ricadute occupazionali.

L’analisi fatta dalla Proponente sulle energie rinnovabili è di carattere generale e si limita soltanto alla quantità di CO2 risparmiata e non è calata nel contesto territoriale dove vorrebbe collocare il suo impianto industriale. Come già illustrato, l’impianto si verrebbe a trovare in una zona dove sono già presenti a breve distanza impianti fotovoltaici e impianti eolici industriali che sono in procedura VIA o in progetto come ha ben rilevato nelle Osservazioni il Comune di Bagnoregio e come si può anche riscontrare dall’Allegato 1 “Cumulo impianti FER” alle presenti Osservazioni. Quindi in una zona dove è presente già un notevole cumulo di impianti FER come rivelano i dati di Terna e quelli della Regione Lazio.

A riguardo si ricorda la Delibera n. 171 del 12.05. 2023 della Giunta regionale che ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già raggiunto nel 2023 gli obiettivi di produzione di energia elettrica fissati dal PNIEC per il 2030.

Come già detto, le considerazioni della proponente si appellano in maniera generica al principio europeo della maggior diffusione degli impianti FER in un territorio regionale e in una provincia come quella di Viterbo che, come si è visto, ha dato un grandissimo contributo al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC per il 2030 assegnati alla Regione Lazio.

A riguardo si riportano i dati di Terna s.p.a reperibili sul sito (<https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnexion>). In Italia, al 31.03.2024, c’erano richieste di connessioni alla rete relative ad impianti di energia rinnovabile per 336,38 GW, di cui 90,41 GW per impianti eolici offshore. Sempre secondo i dati Terna,

per soddisfare i criteri Fit for 55 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 come obiettivo intermedio in previsione della neutralità carbonica sul territorio UE entro il 2050), l'Italia dovrebbe installare poco meno di 70 GW. Secondo il Global Wind Energy Council, l'Italia, con i suoi 8000 km di costa, si posiziona come il terzo mercato mondiale per lo sviluppo di eolico offshore galleggiante. Stime elaborate in collaborazione con il Politecnico di Torino indicano un potenziale di oltre 207GW. L'eolico offshore galleggiante è una tecnologia che viene utilizzata con successo nei paesi dell'Europa settentrionale e negli Stati Uniti d'America. In Italia del Sud ci sono progetti già approvati dal MASE per circa 1,8 GW. Tornando al Lazio, ci sono tre aree marine in cui sono previsti progetti per un totale di 6,18 GW, tra cui spicca il progetto di 540MW (al largo di Civitavecchia, che ha già ottenuto il parere favorevole di VIA e che quindi partirà tra pochissimo. È opportuno ribadire che l'eolico offshore rispetto all'eolico on shore, può produrre più energia perché si impiegano turbine più potenti ed in mare la presenza dei venti è più costante. Inoltre gli impatti sulle altre componenti ambientali, in particolare sul paesaggio, sulle vocazioni economiche esistenti sono molto minori rispetto a quelli dell'eolico a terra.

Sempre riferendosi alla sola Regione Lazio, il Piano Energetico Regionale, presenta le stime dell'ENEA, che ha calcolato, per difetto, come fino al 2050 le superfici di tetti residenziali e commerciali presentino un potenziale di installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza di 8,6-9,7 GWp, pari ad una produzione di energia rinnovabile di 12000-13500 GWh /anno (PER Parte I, Contesto di Riferimento, pag.106-110). A questo si può aggiungere il potenziale dato da terreni industriali/marginali/da bonificare per una superficie di 4,6 km². Considerando 1MW/ettaro si arriva ad ulteriori 4600MWp di potenziale da installare.

- a) In considerazione anche del com. 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii e delle Linee guida nazionali di cui al D.M del 10.09.2010 che al fine di minimizzare gli impatti su tutte le componenti dell'ambiente, sulle identità culturali e le tradizioni agroalimentari prevedono in via prioritaria l'utilizzo di aree già degradate e

artificializzate, visto il potenziale di installazione in generale in Italia (l'Enea ha previsto in un suo recente studio che ricoprendo soltanto il 30% di tetti residenziali del Paese si coprirebbero le esigenze di energia elettrica per le abitazioni fino al 2030), Il Lazio, in particolare, ha enormi riserve di superficie date da coperture di edifici residenziali e non, sommate alle aree industriali/marginali/da bonificare fino ad adesso non sfruttate, tutte forme di FER di gran lunga meno impattanti per il paesaggio e la vita delle popolazioni anche a ridosso dell' impianto proposto. A queste potenzialità tecnologiche si aggiunga anche che la potenza di energia eolica prevista dal PER del Lazio per il 2030 (1,14 GW), verrebbe superato di 6 volte con l'installazione dell'impianto da 540MW al largo della costa di Civitavecchia e di altri progetti in via di definizione, come quello denominato “Ardea” (800MW), al largo della costa di Ardea/Aprilia (vedi anche le richieste di connessione sul sito di TERNA). Appare allora evidente che il progetto di impianto eolico industriale Poggio del Mulino non può essere assolutamente una priorità e deve quindi essere attuata l'Alternativa zero.

Al contrario di quanto afferma la Proponente, si ribadisce ancora una volta che l'impianto eolico industriale “Montefiascone- Viterbo” si trova in una zona di notevole interesse paesaggistico, naturalistico e culturale. Infatti l'impianto non solo verrebbe a collocarsi nelle fasce di rispetto dei 3 km del vincolo di notevole interesse pubblico “Conca del Lago di Bolsena”. Nelle fasce di rispetto dei 3 km ricadono anche diversi siti archeologici. Quindi l'impianto si caratterizzerebbe sia nella sua sostanza che nel suo aspetto come elemento avulso dal contesto ambientale, culturale, storico, delle tradizioni agroalimentari minando l'identità culturale delle popolazioni che da trenta secoli vivono in questa parte della Provincia di Viterbo e del Lazio.

La proponente, tra l'altro in maniera contraddittoria, evoca il solito discorso delle “ricadute occupazionali” senza contare che nell'area intermedia e vasta dell'impianto già esistono attività economiche agricole e agrituristiche che verrebbero danneggiate dall'insediamento di un impianto eolico industriale avulso da tutti gli altri elementi naturali, seminaturali e

delle tradizioni agroalimentari che caratterizzano il territorio in cui vorrebbe insediarsi l'impianto, la Toscana sui quali insiste anche un Biodistretto, quello del Lago di Bolsena. Quindi alla luce di quanto detto si evidenzia l'assenza dell'alternativa zero e tantomeno di quella localizzativa e tecnologica. Comunque, riguardo alla tecnologia si evidenzia che la produzione stimata di energia prodotta annualmente dall'impianto proposto sia verosimilmente esagerata oltre che non chiara considerato che in un documento si fornisce una quantità di produzione annua e in un altro se ne fornisce un'altra a parità di potenza installata di 96 MW.

Infatti, a pag 6 del documento REL 7 *Relazione non tecnica* si parla di 201.600.000 Kwh anno (201,60 GWh anno) mentre a pag 29 del documento REL 1 *Relazione Generale* a parità di potenza installata di 96 MW si parla di 222.192 MWh/anno, ovvero, ben 21.000 MWh di più.

Basti dire che il progetto di eolico offshore di Plenitude e Cpi al largo di Civitavecchia, che per sua natura ha una producibilità molto maggiore degli impianti a terra, presenta delle stime di producibilità attorno al 29%. È quindi molto difficile che il progetto in questione raggiunga o addirittura superi una producibilità del 25% o 2150 ore. Un'ulteriore indicazione può essere presa dal fatto che secondo i dati della IEA (International Energy Agency), sezione Wind, (<https://iea-wind.org/about-iea-wind-tcp/members/italy/>) al 2021 la producibilità degli impianti installati in Italia si aggirava sul 21,6% , equivalente a ca. 1860 ore. Pur tendendo conto dei progressi tecnologici è quindi ragionevole pensare che non si raggiunga il 25% per il progetto qui proposto.

Concludendo, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333), non sono stati esposti e valutati in maniera completa, puntuale ed adeguata tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto.

Infatti, *“L'art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, nel descrivere il contenuto dello studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente, **include tra le informazioni minime da riportare** “una descrizione delle **alternative ragionevoli** prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, **compresa l'alternativa zero**, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione*

scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”. (Cfr Consiglio di Stato Sez. IV n. 3204 del 8 aprile 2024).

A quelli già evidenziati si ricordano gli effetti negativi sulla salute derivanti dall'effetto shadow-flickering che non è stato minimamente preso in considerazione e in particolare quelli prodotti dall'inquinamento acustico sia quello percepibile dall'orecchio umano che quello più insidioso degli infrasuoni. A riguardo si ricorda che il Consiglio di Stato francese ha recentemente certificato gli effetti dannosi degli infrasuoni sulla salute umana che si propagano anche a distanze notevoli superando anche gli ostacoli sebbene, come è noto, non vengano percepiti dall'orecchio umano ma comunque dannosi per la salute.

Inoltre si avrebbero delle ripercussioni negative anche sul valore degli immobili ed i terreni localizzati in un raggio di 10 chilometri dall'impianto eolico industriale.

Si evidenziano altresì gli impatti su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.

E' palese quindi che un impianto industriale ad elevato impatto visivo e di consumo di suolo (così viene classificata questa tipologia di impianto dalla D.G.R Lazio n. 390/2022), con aerogeneratori alti 200 metri e larghi 170, in un territorio con irripetibili e notevoli aspetti paesaggistici, archeologici, naturalistici e di colture di particolare pregio biologico nonché di particolare interesse naturalistico-ambientale e di una vocazione economica agricola e turistica, risulterebbe completamente avulso dal contesto, ne sconvolgerebbe per sempre l'identità sociale, economica e culturale presente nell'area da trenta secoli.

Alla luce di quanto argomentato sia con i dati che con le altre evidenze, si chiede che venga attuata l'alternativa zero e non venga realizzato l'impianto eolico industriale “Montefiascone – Viterbo”

8. OSSERVAZIONE: EFFETTO SHADOW FLICKERING.

(Ombreggiamento intermittente ed effetti negativi sulla salute umana)

Nella documentazione presentata dalla proponente è assente lo studio sullo shadow – flickering (ombreggiamento intermittente) nonostante nel raggio dei sedici aerogeneratori

nel quale si produce questo effetto siano presenti numerosi ricettori residenziali e adibiti ad attività lavorative ed i suoi effetti negativi sulla salute umana sono ormai noti.

E' ormai ricorrente che le imprese proponenti nella documentazione relativo al progetto dell'impianto eolico presentino lo studio citato se non altro in rispetto del principio di precauzione in tema di salute umana.

A proposito vengono ricordate le testimonianze e le doglianze di persone che vivono in abitazioni o lavorano in altri edifici posizionati da 300 a oltre mille metri distanza dagli aerogeneratori anche più piccoli di quelli che dovrebbero essere installati nell'impianto industriale "Montefiascone - Viterbo". Esempi del rumore e dell'effetto shadow-flickering sono noti sulla salute delle persone (stress, insonnia, ecc) che vivono o lavorano vicino agli aerogeneratori come documentato anche dall'ISDE (Medici internazionali per l'Ambiente).

Non a caso l' art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 definisce gli impatti ambientali come "effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Quindi, gli effetti di rilievo sull'insieme dei valori alla cui tutela è indirizzata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di "... contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita".

L'impianto eolico "Montefiascone-Viterbo" oltre agli impatti sui Beni Paesaggistici, Culturali e naturalistici già evidenziati, genera, al contrario di quanto affermi la proponente, impatti anche sulla salute delle persone poiché i sedici aerogeneratori oltre a trovarsi nei pressi di qualche struttura umana verrebbe a collocarsi a circa 4 km dal Centro Abitati di Marta e dalla frazione di Montefiascone denominata "Le Mosse" e a poco più di due chilometri dalla frazione la Commenda insieme alle case sparse e attività agrituristiche creando *Shadow Flickering* (ombreggiamento intermittente) nonché inquinamento acustico come si vedrà più avanti. Quindi tutti e sedici gli aerogeneratori sono stati progettati con poca attenzione all'impatto sulla salute umana data le loro notevoli

dimensioni infatti sono alti 200 metri e larghi 170 metri. Le relazioni spaziali tra un aerogeneratore ed un ricettore (abitazione), così come la direzione del vento risultano essere fattori chiave per la durata del fenomeno di shadow flicker. Per distanze dell'ordine dei 500 m, il fenomeno si verifica all'alba oppure al tramonto, ovvero in quelle ore in cui le ombre risultano molto lunghe per effetto della bassa elevazione solare. Quindi, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente ricettore – sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari al rotore del generatore eolico. Il fenomeno sarà presente all'esterno e all'interno delle abitazioni con finestrate rivolte verso le ombre. Questo fenomeno si presenta durante l'arco della giornata ed è definito come la differenza di luminosità che si percepisce in presenza ed in assenza di shadow flickering in una data posizione. Questo particolare evento crea, quindi, le premesse per il manifestarsi di sfarfallii e di ombre sulle costruzioni più prossime ai sette aerogeneratori.

Questo fenomeno è molto impattante e molti studi mettono in risalto come abbia effetti negativi sulla salute dell'uomo. Si può citare ad esempio lo studio di Graham Harding, Pamela Harding, and Arnold Wilkins dell'Istituto di Scienze Neurologiche, Aston University Birmingham, UK, Dipartimento di Psicologia, University of Essex Colchester, UK che sostiene come le turbine eoliche, nel produrre l'effetto ottico chiamato “shadow flicker” (sfarfallio dell'ombra) producano danni alla salute dell'uomo.

Lo studio, nel caso delle turbine eoliche, ha preso in considerazione i parametri conosciuti che caratterizzano lo scatenamento dell'attacco epilettico causato da “shadow flicker”: contrasto, frequenza, rapporto pieno/vuoto, area retinica stimolata e percentuale di corteccia visiva coinvolta, determinando una “epilessia fotosensibile”. È stato osservato che il numero di pazienti disturbati dalla visione delle turbine eoliche non diminuisce in modo significativo fino a quando la distanza (tra soggetto e turbina) non eccede di cento volte l'altezza della turbina quindi in questo caso oltre i 20 km. Considerando che i ricettori

più vicino sarebbero ubicati tra 170 e 1300 metri ci si può rendere conto degli effetti negativi sulla salute già accennati.

Nel dettaglio, per riguarda la “distanza ricettore-aerogeneratore” e l’effetto dello shadow-flickering, considerando che gli aerogeneratori sono “a vista”. L’ art. 2 com. 1 lettera d) del Decreto del MITE del 01.06.2022 definisce questo come “*aerogeneratore il cui rotore non sia totalmente schermato da rilievi del terreno lungo la linea retta ricettore-aerogeneratore tracciata sul corrispondente profilo altimetrico;*”). La notevole dimensione degli aerogeneratori senza particolari schermature sono tutti “potenzialmente impattanti” poiché si troverebbero tutti a una “distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km” come verrà dettagliato meglio nell’Osservazione dell’impatto acustico.

Osservando l’ubicazione dei sedici aerogeneratori su google earth appaiono evidenti gli impatti sulle abitazioni, sulle strutture agricole e la loro non mitigabilità essendo di notevoli dimensioni spazzando oltre due ettari di aria, posizionati in un contesto antropizzato dove non ci sono rilievi che si possano frapporre tra loro e i potenziali ricettori e sulla base di ciò si chiede il diniego dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto eolico “Montefiascone-Viterbo”.

9. OSSERVAZIONE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Nel documento REL 21 “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” è riportata la normativa nazionale relativa alla misurazione del rumore generato dagli impianti eolici. Da un’analisi delle normative elencate emerge che la normativa non è aggiornata alle modifiche apportate nel 2022 infatti non viene citato il **DECRETO del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA** 1 giugno 2022 “*Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico*”. Infatti non vengono presi in considerazione gli “aerogeneratori potenzialmente impattanti” fino a 1, 5 km dai ricettori.

L’art 2 del D.M del MITE del 2022 (oggi, Mase) al com. 1 lettera e) definisce:

“Aerogeneratore potenzialmente impattante: aerogeneratore di un impianto eolico soggetto a valutazione; nel caso di un impianto eolico con piu' aerogeneratori,

aerogeneratore a vista con distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km ...”

e alla lettera c) invece stabilisce la: *“Distanza ricettore-aerogeneratore: lunghezza del segmento che congiunge il punto di misura/valutazione (ricettore) e il mozzo dell'aerogeneratore;”*. Mentre alla lettera k) viene chiarito che cosa sia un :

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo individuato dagli strumenti urbanistici comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa e ricreativa...”

Dalle coordinate prodotte dalla proponente trasferite su google earth si può subito notare che tutti e 16 gli aerogeneratori sono ad un distanza compresa tra i 180 metri a poco più di un chilometro da edifici adibiti ad attività lavorativa e/o ricreativa (agriturismo e aziende agricole e) diversi ad edifici adibiti ad ambiente abitativo.

Lo studio del professionista incaricato della proponente tende a presentare la potenziale attività dell'impianto industriale e in particolare degli aerogeneratori come non particolarmente impattante sulla salute umana e sostiene che non ci sono “ricettori” che subiscono impatti dal rumore degli aerogeneratori.

Come appena detto quanto affermato dalla proponente non corrisponde alla situazione dell'area in cui verrebbe a insediarsi l'impianto industriale eolico.

Inoltre, il Comitato Ambiente e Salute Tuscia sulla base anche di altre evidenze ritiene che bisogna prendere in considerazione insieme al rumore anche gli infrasuoni generati dagli aerogeneratori poiché è stato appurato che invece abbiano degli effetti negativi sulla salute umana. Considerando che l'impianto eolico industriale “Montefiascone - Viterbo” si andrebbe ad inserire a brevi distanze da abitazioni, strutture agricole e Centri abitati presenti nel raggio di neanche tre chilometri a quello di circa 6 km, i suoi potenziali effetti negativi siano stati sottovalutati soprattutto se si considera che si sommerebbero con quelli dell'ombreggiamento intermittente.

Secondo la definizione dell'Università di Udine che ha dato in una Scheda guida di prevenzione e protezione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro del 2005 gli infrasuoni sono:

*“vibrazioni acustiche a bassa frequenza con limite superiore a 20 Hz ed inferiore a 0,1 Hz. Le principali sorgenti di infrasuoni comprendono compressori, ventilatori, convertitori, forni, **macchine pesanti con parti in rotazione**, motori diesel, macchine semoventi, mezzi di trasporto.”*

Gli infrasuoni secondo degli studi ed esperimenti effettuati in Inghilterra nel 2003 creano un senso di ansia, disagio, nervosismo, sentimenti di orrore e di paura, brividi lungo la schiena e sensazione di pressione sul torace. Anche un recente studio del 2023 del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli studi di Udine “Operazioni con possibile esposizione ad ultrasuoni” ha analizzato anche gli effetti degli infrasuoni derivanti da una esposizione prolungata per via aeree evidenziando degli effetti negativi sulla salute umana. In questo caso si assiste ad una sintomatologia di tipo generale caratterizzata da astenia, nausea, vomito, vertigini e reazioni psicologiche (nervosismo, stress, ecc.)

Al riguardo si ribadisce che il Consiglio di Stato francese con la Decisione n. 465036 del 08.03.2024 ha certificato gli effetti negativi sulla salute umana causati dagli infrasuoni emessi dagli aerogeneratori di un impianto eolico ed ha condannato l'impresa proprietaria al risarcimento dei cittadini danneggiati.

Per questi motivi e in considerazione delle varie abitazioni, immobili ed attività agricoli ubicati da poche centinaia di metri a circa tre chilometri. Nel raggio di cinque chilometri si trovano i Centri abitati di Marta, Montefiascone e Capodimonte e a sette chilometri troviamo Tuscania e Viterbo e tante altre abitazioni ed attività economiche sparse sul territorio. Alla luce di quanto evidenziato, si invoca il Principio di precauzione in materia di ambiente e salute di derivazione europea e recepito dal nostro articolo *Art. 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Principio dell'azione ambientale - 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,*

nonché al principio "chi inquina paga..." e si chiede il diniego dell'autorizzazione dell'impianto eolico industriale "Montefiascone- Viterbo".

10. OSSERVAZIONE: RISCHIO COLLISIONE PER ROTTURA ELEMENTI ROTANTI e CROLLO AEROGENERATORE o SPEZZAMENTO TORRE.

Nel documento REL. 22 "Relazione di Calcolo della Gittata Massima di una Pala Eolica" nel paragrafo "4. Applicazione dello studio al progetto in esame" la proponente afferma che: "Nel caso dell'impianto eolico del progetto in esame è possibile rilevare che gli aerogeneratori sono collocati ad una distanza tale da risultare sempre superiore al valore della gittata che al valore di ribaltamento dell'intera pala, pari a circa 182 m da: ... Abitazioni e edifici."..."Infatti, la distanza minima degli aerogeneratori rispetto alle strade risulta essere pari a 220 m, mentre la distanza minima da abitazioni e edifici è pari a 500 m". Se è vero che le pale eoliche sono lontane da strade statali e strade provinciali si evidenzia che comunque sono a poche centinaia di metri da strade comunali e vicinali ma soprattutto a una distanza inferiore alla loro altezza rispetto ad edifici adibiti ad abitazioni oppure ad attività agricole come avviene per esempio con l'aerogeneratore n. 11 che si trova a 175 metri da edifici adibiti ad abitazione e attività agricole come a 170 dalla strada "dogana" oppure l'aerogeneratore n.06 che si trova tra i 360 e 460 metri da edifici adibiti ad uso abitativo e agricolo e a circa 40 metri dalla strada "campo perello" oppure all'aerogeneratore 09 che si trova a 470 da edifici adibiti ad uso residenziale e agricolo oppure l'aerogeneratore 05 che si trova a 320 da un edificio adibito ad attività agricola e a 285 da una strada che serve per raggiungerlo.

Dalle distanze appena evidenziate risulta chiaramente che la distanza minima di 500 metri degli aerogeneratori dai ricettori (edifici) dichiarata dalla proponente non si sa da dove esca fuori visto che gli spazi constatati sono molto inferiori rispetto a quelli ipotizzati.

La proponente poi nel paragrafo 5. Conclusioni sostiene: " Dai risultati riportati nel seguente report è possibile dedurre che la progettazione dell'impianto eolico ha tenuto in debita considerazione i rischi derivanti dall'eventualità, seppure remota, della rottura di una pala. I risultati riportano che la gittata massima raggiunta dalla pala in caso di rottura in prossimità del mozzo corrisponde a 181.6 metri. Tali valori sono stati ottenuti considerando una riduzione della velocità periferica del 30 %, al fine di considerare le forze resistenti del materiale e dell'attrito dell'aria. La distanza minima degli aerogeneratori del progetto da eventuali ricettori risulta essere in ogni caso maggiori rispetto ai valori della gittata. È dunque possibile concludere che nell'ipotesi di rottura di una pala di un aerogeneratore si è in completa sicurezza.

Come già evidenziato invece i 16 aerogeneratori si trovano ad una distanza relativamente breve rispetto agli edifici adibiti ad attività agricole e abitazioni ed anche a strade comunali e vicinali comunque frequentate soprattutto per le attività agricole considerato che la zona è classificata dal PTPR come "paesaggio agrario di valore", per le attività venatorie e anche

per le attività ricreative considerato che la zona ricade anche nei paesaggi: “ naturale”, “ naturale di continuità” e “naturale agrario” e quindi percorsa a piedi, in bicicletta, a cavallo oltre che in macchina ed in moto. Quindi, la completa sicurezza di cui parla la proponente non esiste assolutamente anche perché le rotture delle pale eoliche non sono così “remote” al contrario di quanto si vorrebbe far credere.

Inoltre, la proponente trascura il fatto che possono verificarsi anche crolli dell'intero aerogeneratore o spezzamento della torre a causa di incendi o eventi atmosferici estremi sempre più frequenti anche nei nostri territori. Uno dei principali eventi che comporta la rottura della lama è rappresentato dalla fulminazione atmosferica anche se le lame sono idoneamente protette contro questi fenomeni mediante ricettori metallici disposti alle estremità delle lame ed idoneamente collegati a terra.

Purtroppo, la stima, come si è detto, è chiaramente semplificata vista *la complessità del problema e le molte variabili che entrano nel calcolo, soprattutto per ciò che riguarda le azioni aerodinamiche di portanza, resistenza e momento aerodinamico di difficile definizione soprattutto in caso di frammenti irregolari e di geometrie incognite*. In letteratura esistono degli studi condotti relativamente a questa specifica tematica. Lo studio condotto dalla società Vestas Wind System: “*Vestas V80 – Blade Trow calculation under normal operationing conditions (2001)*” riporta la stima della traiettoria di una pala eolica in condizioni di normale funzionamento sia per la pala intera che per eventuali frammenti. Lo studio ipotizza che, in assenza di forze aerodinamiche 135° azimut, considerando quale unica forza inerziale quella di gravità con approccio quindi conservativo e a vantaggio di sicurezza. Viene quindi calcolato il tempo di volo considerando la velocità verticale iniziale applicata al centro di gravità. Nota la durata di volo e conoscendo le componenti orizzontali e verticali della velocità è possibile definire la traiettoria dell'elemento distaccatosi.

Le conclusioni dello studio analitico del fenomeno, **basato su grossolane approssimazioni anche dichiarate**, ha dimostrato che è opportuno evitare la presenza di ricettori sensibili al probabile distacco di organi rotanti nella circonferenza di raggio 181,5

m dall'asse dell'aerogeneratore. **Il dato dei 181,6 metri lineari, riportato nel documento della proponente non è assolutamente condivisibile e non realistico in quanto addirittura inferiore all'altezza della pala.** *Il fenomeno è molto più complesso da stimare analiticamente, per questo si rimanda all'esperienza dei costruttori più esperti i quali indicano detto fenomeno come molto raro con una variabilità di ritrovamenti dei frammenti a distanze molto varie, in relazione ai numerosi fattori che possono condizionare l'evento, l'orografia, la velocità del vento, la direzione, le azioni aerodinamiche di portanza che potrebbero spingere a centinaia di metri frammenti di elementi rotanti, come purtroppo avvenuto già in passato.* Il rischio è elevato sia per gli abitanti che si trovano entro i 500 metri lineari sia per gli agricoltori che si troveranno a coltivare i suoli sottesi dall'impianto e per le persone che faranno esercizio venatorio, sport a piedi, in bicicletta oppure a cavallo o motorizzati in particolare nei week end.

Per questi ulteriore motivi legati all'incolumità delle persone, chiediamo che venga espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto eolico industriale "Montefiascone - Viterbo".

11.OSSERVAZIONE : ASSENZA della CARTOGRAFIA delle AREE PERCORSE dal FUOCO.

Ancorché necessaria, risulta assente anche la produzione di idonea cartografia munita di una relazione asseverata da cui sia possibile acclarare che tutta l'area vasta nella quale dovrebbero essere insediati i sedici aerogeneratori e le relative opere connesse non sia stata percorsa dal fuoco. Sarebbe altrettanto opportuno produrre attraverso apposita relazione basata sul Piano A.I.B della Regione Lazio il livello o i diversi livelli di rischio di incendio anche delle aree intermedia e vasta in considerazione dell'insistenza delle varie attività umane e colture agricole nella porzione di territorio interessato dall'impianto eolico industriale.

12.OSSERVAZIONE: APPROSSIMAZIONE nella REDAZIONE del PROGETTO.

La mancata presentazione nella documentazione del progetto dell'impianto eolico industriale "Montefiascone- Viterbo" di elementi fondamentali come:

- 1) lo Studio di Incidenza e dell'Istanza per la Valutazione di Incidenza;
- 2) lo studio sullo shadow flickering;
- 3) le alternative progettuali localizzative e tecnologiche e in particolare l'alternativa zero per ridurre o eliminare gli effetti negativi.

L'assenza di questi studi ed obblighi di legge evidenziano l'approssimazione con la quale è stato elaborato il progetto oltre a decretarne la sua improcedibilità e realizzazione.

In particolare, si contesta l'assenza di uno studio specifico di Valutazione di Incidenza, frutto di una sostanziale sottostima degli impatti del progetto rispetto alle aree tutelate secondo la normativa comunitaria Natura 2000 relativa agli ecosistemi e alla biodiversità.

CONCLUSIONI

Alla luce delle Osservazioni che evidenziano notevoli impatti ambientali, naturalistici ed economici che non permettono mitigazioni finalizzate alla tutela del territorio e del suo enorme pregio, si chiede il diniego dell'autorizzazione per il progetto eolico industriale denominato "Montefiascone - Viterbo".

Il Sottoscritto Luca Federici dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Cumulo FER Tuscia

Tuscania 22.05.2024

Luigi Favale
